



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n.6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 25 DEL 29-04-21

Proposta N. 8 del 29-04-2021

Prot. Albo n.° 35 del 29-04-2021

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	Contenzioso Avv. Romano Giovanni / Comunità Montana Molise Centrale - Liquidazione saldo competenze legali difensore dell'Ente.
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 31/03/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2021 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 01/04/2021 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2021, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2021 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economici – Tecnici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO:

- che con Decreto del Commissario Liquidatore n. 12 del 12-02-2014 si disponeva di presentare opposizione, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, avverso il l'atto di citazione in giudizio, notificato in data 21/01/2014, a cura dell'avvocato Giovanni Romano (nato a Napoli il 16/01/1953), perché fosse accertato l'affidamento dell'incarico professionale e conseguentemente dichiarare la Comunità Montana tenuta al pagamento della somma di €. 3.177,44 (oltre IVA e CPA), e veniva incaricato legale difensore dell'Ente Avv. Mancini Nicola, impegnando la relativa spesa di € 1.610,40 al Cap. 1637 imp. n. 9/2014;
- che il Giudice di Pace di Benevento, con Ordinanza 322/2014 in data 25/09/2014, dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al Giudice di Pace di Campobasso;
- che con Decreto del Commissario Liquidatore n. 8 del 02-03-2015 si disponeva di presentare opposizione, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso, avverso il l'atto di riassunzione della citazione in giudizio, notificato in data 30/12/2014, a cura dell'avvocato Giovanni Romano (nato a Napoli il 16/01/1953), perché sia accertato l'affidamento dell'incarico professionale e conseguentemente dichiarare la Comunità Montana tenuta al pagamento della somma di €. 3.177,44 (oltre IVA e CPA), e veniva incaricato legale difensore dell'Ente l'Avv. Mancini Nicola, impegnando la relativa spesa di € 1.611,17 al Cap. 1637 imp. n. 14/2015;
- che il Giudice di Pace di Campobasso, con Sentenza n. 254/2016 in data 30/05/2016, accoglieva la domanda dell'Avv. Romano e condannava la Comunità Montana al pagamento delle competenze e delle spese processuali in favore dell'attore;
- che con Decreto del Commissario Liquidatore n. 27 del 21-07-2016 si disponeva di promuovere appello innanzi al Tribunale di Campobasso avverso la sentenza n. 254/2016 emessa dal Giudice di Pace di Campobasso e si affidava l'incarico legale di tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente all'Avv. Nicola Mancini, impegnando la somma di €. 3.336,53 al Cap. 1637 imp. n. 32/2016;

- che il Giudice del Tribunale di Campobasso, con Sentenza n. 403/2019 in data 24/06/2019, accoglieva l'Appello della Comunità Montana e condannava l'Avv. Romano al pagamento delle competenze del primo grado di giudizio (Giudice di Pace di Campobasso) e al pagamento di parte delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio quantificate in € 650,00 oltre 15 % Cap ed Iva;

VISTA la nota dell'Avv. Mancini Nicola, acquisita al prot. 576 in data 21/04/2021, con cui, nel comunicare i provvedimenti concernenti il contenzioso in oggetto, richiedeva il pagamento delle competenze relative al procedimento innanzi al Giudice di Pace di Benevento e alla differenza di compenso relativo al secondo grado di giudizio;

VISTA la parcella n. 22 del 27/04/2021, prot. n. 666 del 28/04/2021, trasmessa dall'Avv. Mancini Nicola relativa al saldo delle competenze spettanti per la controversia innanzi al Giudice di Pace di Benevento, dell'importo complessivo di € 1.610,44 comprensivo di spese, Cassa ed Iva;

VISTA la parcella n. 23 del 27/04/2021, prot. n. 667 del 28/04/2021, trasmessa dall'Avv. Mancini Nicola relativa al saldo delle competenze spettanti per l'Appello innanzi al Tribunale di Campobasso, dedotte le somme già liquidate in Sentenza a carico dell'attore, dell'importo complessivo di € 2.062,10 comprensivo di spese, Cassa ed Iva;

RITENUTO dover liquidare al suddetto professionista le predette competenze spettanti a saldo di ogni suo avere;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il Bilancio di previsione anno 2021, in corso di approvazione;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Mancini Nicola il SALDO dell'onorario e delle competenze spettanti per il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Benevento, pari a complessivi € **1.610,44**, comprensive di spese, Cassa ed Iva, come da parcella n. 22 del 27.04.2021;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a € **1.610,44**, al Cap. **1637**, Codice 01.02-1.03.02.11.006 imp. n. **14/2015** del bilancio di previsione 2021, in corso di approvazione;

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Mancini Nicola il SALDO dell'onorario e delle competenze spettanti per il procedimento di Appello innanzi al Tribunale di Campobasso, dedotte le somme già liquidate in Sentenza a carico dell'attore, pari a complessivi € **2.062,10**, comprensive di spese, Cassa ed Iva, come da parcella n. 23 del 27.04.2021;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a € **2.062,10**, al Cap. **1637**, Codice 01.02-1.03.02.11.006 imp. n. **32/2016** del bilancio di previsione 2021, in corso di approvazione;

- **di disporre** il disimpegno di tutte le altre somme destinate al predetto procedimento e impegnate al Cap. 1637 imp. 9/2014, 14/2015 e 32/2016;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per al durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **di dare atto** che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinate tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO BARBIERI LUIGI

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 29-04-2021

La P.O. Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO BARBIERI LUIGI

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

La Posizione Organizzativa

REGISTRO GENERALE N. 35

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore	il 29-04-2021
è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità	il 29-04-2021
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria	il 29-04-2021

Ferrazzano li 29-04-2021

La Posizione Organizzativa
F.TO BARBIERI LUIGI
